

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Nn. 1122, 86, 169 e 1123-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATORE FAVARO)

Comunicata alla Presidenza il 12 settembre 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (n. 1122)

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI,
DELOGU, GABURRO, COMPAGNA, BRIGNONE, BEVILACQUA,
FAVARO, GUBETTI, SAMBIN e VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2002

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (n. 86)

d'iniziativa del senatore FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (n. 169)

d'iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001

Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (n. 1123)

d'iniziativa dei senatori D'ANDREA, PAGANO, ACCIARINI, BERLINGUER, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, SOLIANI e TESSITORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2002

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 1122*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge n. 1122, testo d’iniziativa dei senatori Asciutti ed altri e testo proposto dalla Commissione . . .	»	7
Disegni di legge:		
– n. 86, d’iniziativa del senatore Florino	»	9
– n. 169, d’iniziativa del senatore Eufemi	»	10
– n. 1123, d’iniziativa dei senatori D’Andrea ed altri . .	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - La 7^a Commissione del Senato è stata a lungo impegnata nel tentativo di trovare idonea soluzione al problema del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo l'impegno assunto da tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, e condiviso dallo stesso Governo in occasione dell'esame della scorsa legge finanziaria.

È infatti comune la consapevolezza che l'attività svolta da tale personale, assunto a tempo determinato ai sensi di varie disposizioni di legge fra cui quella relativa agli eventi giubilari, ha consentito l'apertura pomeridiana, serale e festiva dei musei, con un incremento nel numero dei visitatori pari, nel 2000, al 10 per cento rispetto all'anno precedente (oltre 30 milioni di presenze in cifra assoluta).

La stessa Corte dei conti ha del resto rilevato, in una indagine sulle entrate extratributarie dello Stato, che «una gestione razionale ed attenta delle enormi risorse culturali del Paese, può in prospettiva produrre risultati di gran lunga superiori a quelli attuali».

Nel mese di febbraio sono dunque stati presentati due disegni di legge, il n. 1122 da parte dei componenti di maggioranza della Commissione e il n. 1123 da parte dei componenti di minoranza, entrambi volti a inquadrare definitivamente in ruolo detto personale. Ad essi, sono stati altresì abbinati, per connessione di materia, altri due disegni di legge, il n. 86 del senatore Florino e il

n. 169 del senatore Eufemi, relativi alla specifica categoria degli assistenti museali.

È così iniziato un intenso *iter*, nel corso del quale la Commissione ha tuttavia dovuto prendere atto che le risorse accantonate dall'ultima finanziaria non erano sufficienti a coprire l'onere derivante dall'inquadramento in ruolo di tutto il personale interessato.

Alla fine di un serrato confronto, che ha visto gli sforzi congiunti della Commissione, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Dicastero dell'economia, si è dunque giunti ad elaborare una soluzione diversa da quella originariamente concepita, e tuttora idonea a confermare i contratti attualmente in essere quanto meno fino al 31 dicembre 2003.

Essendo peraltro la Commissione intera assolutamente convinta dell'improrogabile necessità di stabilizzare definitivamente il personale precario in questione, essa ha deliberato all'unanimità di trasmettere all'Assemblea un ordine del giorno - accolto anche dal Governo - volto ad impegnare l'Esecutivo ad adoperarsi, a partire dalla prossima manovra finanziaria per il 2003, per trovare idonea e definitiva soluzione alla questione.

Con questo impegno, la Commissione sottopone pertanto il disegno di legge n. 1122 (assunto quale testo base) all'Assemblea, proponendo l'assorbimento in esso dei connessi disegni di legge nn. 86, 169 e 1123.

FAVARO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAFFIOLI)

sul disegno di legge n. 1122 ed emendamenti

26 marzo 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando tuttavia che le procedure concorsuali per l'immissione in ruolo di personale già assunto a tempo determinato, di cui all'articolo 1, comma 1, potrebbero porsi in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Analogamente, si possono configurare dei profili di contrasto con le norme costituzionali sull'accesso alle pubbliche amministrazioni mediante concorso nelle disposizioni recate dagli emendamenti 1.1 e 1.3.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

sul disegno di legge n. 1122 ed emendamenti

1° agosto 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga approvato l'emendamento 1.8. La Commissione esprime, inoltre, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sui restanti emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.5 e 1.2, sui quali esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ASCIUTTI ED ALTRI

Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali

Art. 1.

1. In deroga all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad immettere progressivamente in ruolo, attraverso procedure selettive di concorso da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e di cui il Ministero stesso è stato da ultimo autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2002 ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 448 del 2001. A tal fine è autorizzata la spesa di 21.351.000 euro a decorrere dall'anno 2003.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 21.351.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica dell'articolo 34 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante norme in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali con rapporto di lavoro a tempo determinato

Art. 1.

1. **All'articolo 34, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2003».**

2. **All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 21.351.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. *Identico.*

DISEGNO DI LEGGE N. 86

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FLORINO

Art. 1.

1. Al fine di far fronte alla necessità di salvaguardia dei beni artistici, museali e archeologici e di promozione e utilizzo di tale patrimonio, prevenendone l'abbandono e conservandone l'idoneità e agibilità per i flussi turistici, è disposta l'assunzione a tempo indeterminato, anche con eventuale collocamento fuori ruolo, dei lavoratori precari attualmente in servizio, a tempo determinato, con compiti di assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. L'assunzione a tempo indeterminato, di cui al comma 1, ha decorrenza dal 1° gennaio 2001, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore. Le assunzioni avvengono anche in deroga ai termini e alle modalità delle norme vigenti.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 50.000 milioni annue, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

DISEGNO DI LEGGE N. 169

D'INIZIATIVA DEL SENATORE EUFEMI

Art. 1.

(Rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali)

1. Per il migliore soddisfacimento delle crescenti esigenze operative di tutela del patrimonio artistico-culturale e, in generale, di supporto del Ministero per i beni e le attività culturali, il rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali, di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è definito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comportante per il personale interessato la facoltà di optare tra il rapporto di lavoro a tempo pieno e il rapporto di lavoro a tempo parziale, in conformità alle disposizioni vigenti per il restante personale non dirigenziale delle amministrazioni facenti capo al comparto dei Ministeri.

2. Gli assistenti tecnici museali svolgono attività tecnico-scientifica o tecnica attinente ai settori dei beni ambientali, archeologici, architettonici, archivistici, artistici e storici, librari, musicali e organologici, nonché informatici.

3. Al personale di cui al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni dell'ordinamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.

Art. 2.

(Funzioni degli assistenti tecnici museali)

1. Gli assistenti tecnici museali svolgono attività richiedente specifica preparazione professionale, con conseguente apporto di

competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e di programmi tecnologici. La natura delle funzioni conferite comporta una attività di informazione tecnico-scientifica ai frequentatori, col supporto di tecnologie anche digitali, nonché la preposizione a uffici e laboratori scientifici o didattici non riservati al personale dirigente, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e di procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di formulare proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.

2. Oltre a quanto individuato nel comma 1, agli assistenti tecnici museali sono altresì conferite nella sede di assegnazione le seguenti funzioni:

a) collaborazione, con le professionalità di qualifica superiore e con i capo-addetti ai servizi di vigilanza, alla predisposizione del piano d'accoglienza del pubblico;

b) rinnovamento delle didascalie delle opere esposte e integrazione di tali didascalie, ove necessario, con loro traduzioni in lingue straniere;

c) redazione e apposizione, presso le opere principali, di brevi schede esplicative in lingua italiana e in lingue straniere, quando tali schede non sussistano;

d) pubblicizzazione dell'attività museale nei confronti dell'utenza e degli organi di informazione, con particolare riguardo a restauri o esposizioni temporanee o variazioni negli orari di apertura e di chiusura dei locali;

e) accoglienza del pubblico, anche in ordine all'opportunità di fornire in lingua italiana o straniera, sulla base delle conoscenze appositamente acquisite e delle necessità che di volta in volta si prospettino, informazioni sul museo, sulla galleria, sull'archivio, sulla biblioteca e sui beni in essi conservati nonché sui servizi disponibili;

f) costituzione di siti di informazione all'ingresso dei musei, per fornire informazioni anche in lingua straniera sulle collezioni ivi

conservate e per proporre tipologie diverse di visita, secondo le esigenze di ciascun visitatore;

g) effettuazione di visite guidate per piccoli gruppi, anche in lingua straniera, diversificate in relazione alle esigenze di ogni gruppo, ovvero effettuazione di visite guidate per piccoli gruppi in ordine a un numero limitato e ben individuato di sale, fino alla copertura dell'intera esposizione museale;

h) collaborazione diretta nelle attività finalizzate a garantire una migliore e maggiore fruizione di spazi museali visitabili solamente in piccoli gruppi, da parte del pubblico;

i) nell'ambito del servizio di accoglienza del pubblico, distribuzione di materiale informativo ove disponibile, orientamento del pubblico sull'uso degli strumenti audiovisivi, bibliografici, anche digitali o multimediali e di dialogo in rete, nonché attività di informazione utile a usufruire dei servizi cittadini;

l) collaborazione, con le professionalità di qualifica superiore e con i capo-addetti ai servizi di esposizione e fruizione, con garanzia dell'osservanza delle norme riguardanti la tutela e la conservazione dei beni al fine della loro integrità;

m) collaborazione operativa per iniziative didattiche e di valorizzazione dei beni culturali;

n) collaborazione con la sezione didattica delle soprintendenze, degli archivi e delle biblioteche di rispettiva competenza, anche mediante la predisposizione dei siti digitali delle singole istituzioni, per sostenere il servizio svolto nonché per contribuire a un ragionato incremento della loro attività in relazione alle esigenze della collettività e particolarmente delle istituzioni scolastiche italiane, europee ed extraeuropee;

o) partecipazione all'attività di studio e di ricerca nel settore di impiego nonché all'eventuale sperimentazione di metodi, materiali e applicazioni, con particolare riferi-

mento al controllo ambientale negli spazi espositivi;

p) attività di catalogazione e di schedatura delle opere conservate nei musei;

q) effettuazione, in collaborazione coi responsabili degli istituti e coi capo-addetti ai servizi di vigilanza, del servizio di controllo sui beni nelle sale; l'assistente tecnico museale opera in correlazione con gli addetti agli impianti tecnici installati presso l'istituto, al fine di garantire il migliore servizio di vigilanza;

r) controllo di beni e impianti dell'amministrazione e di quelli in custodia alla medesima, nonché della loro integrità, consistenza e stato di protezione, sulla base di norme o di disposizioni specifiche.

3. Tra le attività non è compresa quella di esclusiva vigilanza, che rimane affidata al personale di custodia.

4. Il personale appartenente al profilo degli assistenti tecnici museali svolge altresì compiti di istruzione del personale dipendente, in relazione alla professionalità posseduta.

5. Il rapporto di lavoro con i vincitori del concorso è instaurato con le modalità stabilite nell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 16 maggio 1995 tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto dei Ministeri, e successive modificazioni. Il periodo di prova, della durata di centottanta giorni, è disciplinato dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 3.

(Trattamento economico)

1. Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego è corrisposto, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio e fino alla conclusione positiva del periodo di prova, il tratta-

mento retributivo della posizione economica «B3», ai sensi della normativa vigente, rapportato al tempo parziale di lavoro; dopo la conclusione positiva del periodo di prova, a

quanti optino per il regime lavorativo a tempo pieno conformemente al comma 1 dell'articolo 1, è corrisposto il trattamento retributivo della posizione economica «C1».

DISEGNO DI LEGGE N. 1123

D'INIZIATIVA DEI SENATORI D'ANDREA ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di ampliare le opportunità di fruizione di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, è autorizzato all'assunzione di 1475 unità nei ruoli del personale di vigilanza e custodia, fra coloro che hanno prestato la propria opera ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e successive modificazioni, secondo le carenze organiche verificate nella posizione B1, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, al 31 dicembre 2001. Altresì, al fine di realizzare il miglioramento del servizio per l'accoglienza del pubblico, la comunicazione e la lettura delle collezioni documentarie e museali, svolto dagli assistenti tecnici di museo di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, lo stesso Ministero è autorizzato, nell'ambito della dotazione organica complessiva, ad assumere 800 assistenti tecnici di museo, nonché altre 6 unità da utilizzare per il proseguimento delle azioni integrative realizzate per fare fronte agli eventi sismici nelle regioni Umbria e Marche.

Art. 2.

1. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo, il Ministero per i beni e le attività culturali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, procede, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla tra-

sformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti prorogati ai sensi dell'articolo 34 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per il personale assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1 dell'articolo 1, concorsi riservati per soli titoli.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, anche in deroga alle disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato a bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nell'area B, posizione economica B3, per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, in riferimento al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale.

Art. 3.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale assunto a tempo determinato ed utilizzato ai sensi dell'articolo 34 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fino all'espletamento delle procedure di assunzione conseguenti alle trasformazioni del rapporto d'impiego ed all'effettuazione dei concorsi di cui all'articolo 2.

2. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 1, al Ministero per i beni e le attività culturali non è consentito bandire concorsi, né procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

Art. 4.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 21.351.000 euro a decorrere dall'anno

2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

